


nel fascicolo relativo

IL PRESIDENTE

Bari, li 25/11/77

Prot. n. 148/3988
ND/am



Al Signor Presidente del
Consiglio Regionale

S E D E

Al Signor Presidente della
6^a Commissione Consiliare

S E D E

Oggetto: d. di l. "Modificazioni alla L.R. 4/8/1973 n. 19 con
cernente "Intervento Regionale per l'assistenza farmaceutica
ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati,
invalidi ed orfani di guerra".

La 1^a Commissione nella seduta del 23/11 u.s., ha dato pa
rere favorevole al disegno di legge in oggetto, che richiama
una variazione di bilancio e non come trasmessa, " ai sensi
dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio".

Il disegno di legge porta le seguenti modifiche:

L'art. 3 del presente disegno di legge è sostituito dal seguen
te:

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
ammontante per l'esercizio 1977 a f 1.150.000.000=, l'ammini-
strazione regionale fa fronte con prelevamento di pari importo
dal fondo di cui al capitolo 307 del bilancio stesso.

Art. 4

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977
sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

a) Variazioni in aumento:

Cap. 107 - Interventi regionali per l'assistenza farmaceu-
tica ai Coltivatori Diretti, commercianti, arti-
giani, mutilati, invalidi ed orfani di guerra
- L.R. n. 11/73 L. 1.150.000.000=

dati per conto /.

b) Variazioni in diminuzione:

Cap. 307 - Fonde per il finanziamento di spese correnti
derivanti da leggi regionali in corso di ad-
zione

(521-522) - Anticipazione alle Casse Mutue, Coltivatori di
retti ecc, L. 1.150.000.000-

Distinti saluti

d'ordine del Presidente

IL SEGRETARIO

(dott. Nicola De Filippis)



Bari, 28/11/1977

Prot. 212/6/h

Al Sig. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

S E D E



Con riferimento alla lettera n. 3055 del 3/9/1977
si comunica che la sesta Commissione, nella seduta del 2/11,
ha espresso parere favorevole, con l'astensione dei consi-
glieri del gruppo PCI, al D.L. "Modificazioni alla L.R.19/1973
concernente "Intervento regionale per l'assistenza farmaceu-
tica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati,
invalidi ed orfani di guerra".

La prima Commissione ha espresso parere favorevole
nella seduta del 23 u.s.-

Si invia, pertanto, copia del D.L. in parola e la relazione
del Presidente Prof. G. Dilonardo;

Distinti saluti,

IL PRESIDENTE
d'ordine



dra Juciano

a me il 28/11 ore 10.15

Lochio

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE SANITÀ

DISEGNO DI LEGGE:

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4/8/1973 N. 19 CONCERNENTE
"INTERVENTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI COLTIVATORI
DIRETTI, COMMERCIANTI, ARTIGIANI, MUTILATI, INVALIDI E ORFANI DI GUERRA"

RELATORE: Prof. Giovanni Dilonardo

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE SANITA

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

La Regione Puglia con legge regionale 4/8/73, n. 19 ritenne doveroso assumersi l'onere della erogazione dell'assistenza farmaceutica alle categorie dei coltivatori diretti, dei commercianti, degli artigiani, dei mutilati, degli invalidi e degli orfani di guerra, venendo così ad eliminare una grave ingiustizia nei riguardi di dette categorie che erano le uniche escluse nel nostro Paese dal beneficio dell'assistenza farmaceutica.

Il provvedimento regionale, mentre poneva a carico di tutte le categorie interessate il pagamento di 300 lire per ogni prodotto al momento del ritiro dello stesso presso il farmacista, per tutta la parte rimanente del prezzo stabiliva di assumersi tutto l'onere per le categorie dei mutilati degli invalidi e degli orfani di guerra e solo nella misura del 75% per le categorie dei coltivatori diretti, dei commercianti e degli artigiani, in quanto la rimanente quota del 25% veniva scaricata per il 19 % sulle case farmaceutiche e per il 6% sulle farmacie per effetto dell'art.32 del D.L. 26/10/1970 N. 745, convertito in legge 18/12/1970 n. 1034.-

Poichè, ora, per effetto del D.L. 4/5/1977, n.187, che ha operato la revisione generale del prezzo dei medicinali, è stato abrogato, tra l'altro, a decorrere dal 1/6/77, anche l'anzidetto art. 32 del D.L.n.745, con conseguente eliminazione degli sconti del 19% e del 6%, e posto che, per chiare esigenze di carattere sociale, il provvedimento adottato dalla Regione con la Legge 19 del 1973 è da mantenere sino a quando la spesa per l'assistenza farmaceutica alle categorie interessate al provvedimento medesimo sarà assunto dallo Stato direttamente o nel quadro della riforma sanitaria di prossima attuazione, si rende necessario ed urgente che la Regione, operando le opportune modificazioni alla più volte citata legge regionale 19/73,

../..

L'esigenza di assicurare il coordinamento dei servizi, presidi ed attività degli Enti, Istituti e gestioni autonome poste in liquidazione, con le altre strutture operanti nel territorio e della migliore utilizzazione dei presidi e delle risorse sanitarie, non sarebbe compatibile con il mantenimento di trattamenti assistenziali differenziati, atteso che, peraltro, la categoria dei lavoratori autonomi è l'unica alla quale è applicata attualmente la partecipazione alla spesa (ticket) per l'acquisto dei farmaci, che è prevista come principio generale all'art. 18 del Disegno di legge di riforma sanitaria n. 1252 e da altri progetti di legge di iniziativa parlamentare.

In mancanza dell'intervento integrativo della Regione finalizzato a sollevare gli aventi diritto all'assistenza farmaceutica ai sensi della L.R. 19/1973 dall'onere degli sconti farmaceutici soppressi, il contributo regionale asserito nella misura del 75% si riduce a livelli molto inferiori e inaccettabili da un punto di vista sociale dalle categorie interessate che oltre alla quota fissa di 300 lire per ogni prodotto, già a loro carico, si vedrebbero costrette ad integrare un ulteriore apporto del 25%, vedendosi vanificato il beneficio finora goduto..

Si impone, pertanto, la revisione della predetta legge regionale 19/73 al fine di riportare entro il proprio giusto spirito l'intervento regionale in materia.

Mi preme precisare che la Commissione si è dichiarata favorevole al provvedimento che riguarda determinate categorie abbisognavoli di attenzione da parte della Regione e pertanto si chiede l'approvazione da parte del Consiglio Regionale.

(Giovanni Dilonardo)

DISEGNO DI LEGGE:

MODIFICAZIONI ALLA L.R. 4/8/1973 N. 19 CONCERNENTE: "INTERVENTO REGIONALE PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI COLTIVATORI DIRETTI, COMMERCianti, ARTIGIANI, MUTILATI, INVALIDI ED ORFANI DI GUERRA"

ART. 1

L'art. 2 della Legge Regionale 4 Agosto 1973, n. 19, è sostituito dal seguente:

"A partire dal 1° giugno 1977 il contributo erogato sul costo effettivo dell'assistenza farmaceutica viene corrisposto alle rispettive Casse Mutue Comunali per il tramite delle Casse Mutue Provinciali per le categorie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 ed alle Direzioni Provinciali dell'ONIG della Regione per le categorie di cui alla lettera d) dello articolo 1, nella seguente misura:

- con l'assunzione di oneri di spesa del 100% sulle somme eccedenti la fascia esente di £. 300 per ogni prodotto che rimane a carico dell'assistito."

ART. 2

L'art. 7 della Legge regionale 4/8/1973, n.19, è sostituito dal seguente:

"alla copertura finanziaria l'Ente erogatore provvederà con il contributo della Regione, di cui all'art. 1 della presente legge."

ART. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'esercizio 1977 a £. 1.150.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte con prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 307 del Bilancio stesso.

ART. 4

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977
sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di variazione della spesa

a) Variazioni in aumento:

Cap. 157 - "Interventi regionali per l'assistenza farmaceutica
ai Coltivatori Diretti, Commercianti, Artigiani,
Invalidi ed Orfani di guerra - L.R. n. 19/73
£. 1.150.000.000 =

b) Variazioni in diminuzione:

Cap. 307 - Fondo per il finanziamento di spese correnti deri=
vanti da leggi regionali in corso di adozione
(521-522) - Anticipazione alle Casse Mutue, Colti=
vatori diretti ecc. £. 1.150.000.000 =